

## **AVVISI BONARI INVIATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2008**

Ad alcuni ex iscritti a Previndai, è pervenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate un avviso bonario con richiesta di pagamento di somme dovute per l'anno di imposta 2004.

Quanto appresso indicato si basa sull'esame di un primo numero di avvisi trasmessi al Fondo dagli interessati e non è quindi necessariamente generalizzabile a tutti i casi che si possono presentare.

Nei casi esaminati, si tratta di dirigenti **“vecchi iscritti”** che hanno avuto una liquidazione nel corso del 2004. In genere, tale classificazione viene riportata correttamente nel prospetto di calcolo alla voce “d: Qualifica di iscrizione” mentre alle voci “a: data iscrizione al Fondo” e “b: data di cessazione rapporto di lavoro” sono indicati dati non corretti. Mentre la prima data non dovrebbe avere rilevanza sulle determinazioni dell'Agenzia, la seconda può incidere in quanto, se quella effettiva è precedente a quella considerata nel conteggio, il ricalcolo definitivo potrebbe risultare superiore a quello già ricevuto; in caso contrario – data di cessazione effettiva successiva a quella esposta nell'avviso ricevuto – il ricalcolo definitivo potrebbe essere inferiore.

### **POSIZIONE MATURATA ENTRO IL 31.12.2000**

La fiscalità applicata su quanto maturato sino al 31.12.2000 trova fondamento giuridico nella L. 482/85 e nell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 917/86 (nella stesura precedente a quella conseguente alle modifiche introdotte, dall'1.1.2001, dal D. Lgs. n. 47/2000).

Il dettaglio tecnico della suddetta fiscalità è stato esposto in una “storica” circolare del Ministero delle Finanze, la n. 14 del 17 giugno 1987, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1987, n. 179, nota come “Circolare Guarino”. In essa è stato stabilito che, mentre la parte di prestazione dovuta dai fondi di previdenza complementare con assetto gestorio di tipo assicurativo, corrispondente ai rendimenti finanziari sui contributi versati, viene assoggettata a ritenuta alla fonte con l'aliquota del 12,50%, la quota capitale, al netto dei contributi dell'iscritto (cioè, in sostanza, i contributi versati dall'azienda), viene assoggettata a tassazione separata con l'aliquota che il datore di lavoro ha applicato sul T.F.R. versato al dirigente interessato.

In via generale, nei casi esaminati, nel dettaglio ricevuto dagli interessati si è rilevato che:

- la voce “l: imponibile al 31.12.2000” è in genere corretta e corrisponde a quanto riportato dal Fondo nel modello 770/2005 (dichiarazione del sostituto di imposta);
- relativamente alla voce “m: aliquota del TFR”, Previndai ha utilizzato l'aliquota applicata dal datore di lavoro sul TFR, come sopra dettagliato e riportato nel modello 770. L'Agenzia delle Entrate, si deve ritenere, ha ricalcolato tale aliquota in sede di liquidazione automatizzata del TFR.

## **POSIZIONE MATURATA DALL'1.1.2001**

Per quanto riguarda la prestazione maturata dall'1.1.2001 trova applicazione l'art. 20, comma 1, primo periodo, del T.U.I.R. che recita: "Le prestazioni di cui (...) sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. (...)". L'Agenzia delle Entrate – con circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 della Direzione Centrale, Ufficio Fiscalità Finanziaria, al punto 4.4. – ha dettagliato i criteri applicativi. Conseguentemente, il Fondo ha determinato l'aliquota prendendo a riferimento gli elementi (ammontare della posizione e periodo di contribuzione) dell'intero periodo di iscrizione.

Ad esito dell'emanazione del D.Lgs. 252/2005, entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 e che ha profondamente innovato la fiscalità della previdenza complementare, l'Agenzia delle Entrate ha emanato, in data 18 dicembre 2007, la circolare n. 70/E che, al punto 5.2. della sezione "REGIME TRANSITORIO", indica un diverso criterio di calcolo dell'aliquota da applicare, per i "vecchi" iscritti, su quanto maturato dal 1° gennaio 2001. Tale diverso criterio comporta la determinazione dell'aliquota in base agli elementi (ammontare della posizione e periodo di contribuzione) riferiti al solo periodo dal 1° gennaio 2001 alla data di cessazione, pervenendo, di norma, ad un'aliquota maggiore di quella calcolata da Previndai. Le motivazioni di principio alla base di detto ricalcolo sono state commentate da Federmanager nella circolare n. 2101 del 6 marzo 2008.

Premesso quanto sopra, sempre con riferimento ai casi esaminati, nel dettaglio ricevuto dagli interessati si è rilevato che:

- la voce "p: prestazioni in forma di capitale maturate dal 1° 1.2001", è in genere corretta e corrisponde a quanto dichiarato da Previndai nel modello 770 quale imponibile della prestazione in forma di capitale maturata dall'1.1.2001;
- la voce "q: aliquota" è stata ricalcolata dall'Agenzia delle Entrate come sopra illustrato.

Per quanto riguarda, infine, la voce "t: ritenute totali" espone nell'elaborazione dell'Agenzia delle Entrate, queste in genere corrispondono a quanto operato dal Fondo ed indicato nel modello 770 e comprendono sia quelle riferite alla prestazione maturata al 31.12.2000 che quelle della prestazione maturata dall'1.1.2001.

Fermo restando quanto sopra espresso, PREVINDAI conferma che, sia nel calcolo della fiscalità sia nell'esposizione dei dati nei modelli certificativi (CUD e 770) si è scrupolosamente attenuto alle norme di legge, alle disposizioni emanate, tempo per tempo, dall'Agenzia delle Entrate sulla materia nonché alle istruzioni di quest'ultima per quanto riguarda la compilazione dei modelli certificativi.

Gli uffici del Fondo sono a disposizione per fornire assistenza al riguardo. In tal caso è necessario inviare, via telefax al n. 06.46200308, copia dell'avviso bonario ricevuto indicando tassativamente, oltre alla data ultima entro la quale l'iscritto può chiederne la verifica all'Agenzia delle Entrate, un recapito telefonico e di posta elettronica che il Fondo utilizzerà per fornire la risposta (solo in mancanza di mail, il numero di fax).

**In considerazione del rilevante numero di richieste che potrebbero pervenire, si invitano gli interessati a non approssimarsi alla scadenza per trasmettere la comunicazione al Fondo, non potendosi in questo caso garantire la risposta in tempo utile.**

Roma, 23 ottobre 2008